



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 24/06/2005

N. 152

OGGETTO:

PRESA D'ATTO SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA LA C.S.L. E I SIGG.RI ING. DI STEFANO, ARCH. CENATIEMPO E IACONO, AI SENSI DELL'ART. 254, COMMA 7 DEL DLGS 267/00 E RINUNCIA AL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL COMUNE DI ISCHIA.

L'anno duemilacinque , addì ventiquattro , del mese di giugno, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA		X
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con lodo arbitrale deliberato in Napoli il 7.11.2001, sottoscritto il 20.11.2001, depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli il 2.1.2002 e dichiarato esecutivo con decreto del G.U. il 4.1.2002, il Comune di Ischia è stato condannato al pagamento in favore dei sigg.ri ing. Maurizio Di Stefano, arch. Salvatore Cenatiempo e arch. Antonio Iacono della somma di £. 1.310.059.866 oltre IVA e contributi previdenziali ed oltre interessi successivi al 31.10.2001, nonché al pagamento delle spese legali, in ragione all'incarico conferito con deliberazione della Giunta Municipale n. 1550 del 09.11.1987 e conseguente convenzione stipulata fra le parti il 26.04.1988, rep. N. 3749, relativo al progetto di restauro ed adattamento ad uso polivalente dell'isolotto detto Castello Aragonese ed il recupero e riqualificazione urbanistico ambientale della Baia di Sant'Anna;

- Che avverso il predetto lodo il Comune di Ischia proponeva impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale con sentenza esecutiva n. 2598/2003 del 16.7/28.08.2003 rigettava l'impugnazione principale del Comune di Ischia e dichiarava inammissibile quello incidentale del Di Stefano e dello Iacono;
- Con atto n. 241 del 14.10.2003, esecutivo ai sensi di legge, la G.C. deliberava di proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza n. 2598/03, affidando l'incarico all'avv. Ernesto Procaccini;

VISTO lo schema di atto di transazione tra la C.S.L. e i sigg.ri ing. Di Stefano Maurizio, arch. Cenatiempo Salvatore e arch. Iacono Antonio, trasmesso con nota prot. CSL n. 68 del 15.06.2005;

VISTO il parere dell'avv. Ernesto Procaccini acquisito al protocollo generale il 08.03.2005 al n. 5871, nel quale tra l'altro evidenzia *"in relazione ad una possibile definizione transattiva della controversia in questione ritengo la stessa, comunque, auspicabile considerato l'interesse del Comune a definire quanto forma oggetto della controversia stessa in modo consistentemente inferiore ad ogni pretesa avanzata dalle controparti in giudizio"*;

RITENUTO aderire al parere espresso dall'avv. Ernesto Procaccini, difensore dell'Ente, di prendere atto dello schema di transazione predisposto dalla C.S.L. e di rinunciare al ricorso per Cassazione proposto da questo Ente;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/0;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, in aderenza al parere reso dall'avv. Ernesto Procaccini, difensore dell'Ente, acquisito al protocollo generale il 08.03.2005 al n. 5871, di:

- 1) prendere atto dello schema di atto di transazione ex art. 254, comma 7 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 predisposto dalla C.S.L. e trasmesso con nota prot. n. 68 del 15.06.2005;
- 2) subordinare la rinuncia al ricorso proposto dal Comune di Ischia innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2598/03, alla definitiva sottoscrizione dell'atto transattivo da parte dei Sigg.ri ing. Di Stefano, arch. Cenatiempo e Iacono e della C.S.L. in persona dei suoi componenti;
- 3) trasmettere il presente deliberato a cura della Segreteria al Presidente della C.S.L. per quanto di competenza e per i successivi adempimenti, assicurando l'immediata comunicazione della sottoscrizione definitiva dell'atto transattivo per notiziare l'avv. Procaccini già incaricato;
- 4) dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto gli oneri sono a carico della C.S.L.;
- 5) allegare il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;
- 6) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 legge 142/90, con separata ed unanime votazione nei modi e termini di legge.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____
- la delibera è legittima
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

